

Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023 (Rv. 669855 - 02)

Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)-
modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini - Rimborso anomalo di imposte
dirette - Accertamento definitivo della non debenza del versamento - Termine di presentazione
dell'istanza - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di
rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente
dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza
dell'imposta originariamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza
impugnata, che aveva applicato il termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
anziché quello di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, all'istanza di rimborso presentata
dopo la notificazione dell'atto impositivo per il recupero dei tributi ricalcolati a seguito
dell'attribuzione ad un diverso periodo di imposta di componenti negative di reddito, imputate
dal contribuente ad altri esercizi).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 35042 del 14/12/2023 (Rv. 669855 - 02)